



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
GLI AFFARI SOCIALI E LE PARI OPPORTUNITÀ

Relazione al Decreto Delegato

“DISPOSIZIONI DI MODIFICA ED ATTUAZIONE DELLA LEGGE 13
DICEMBRE 2024 N.194 - DIRITTO ALL’OBLIO ONCOLOGICO -
DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI E LA
TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE GUARITE DA MALATTIE
ONCOLOGICHE”

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Illustrissimi Consiglieri,

il presente decreto delegato interviene in attuazione e contestuale modifica della Legge 13 dicembre 2024 n.194, di iniziativa popolare, concernente il riconoscimento e la tutela del diritto all’oblio oncologico quale diritto fondamentale della persona guarita da patologia oncologica, in coerenza con i principi affermati agli articoli 4 e 5 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese.

A fronte della necessità di dare attuazione effettiva ed efficace ai precetti contenuti nella Legge n. 194/2024, si è ritenuto opportuno predisporre un intervento normativo che disciplini i profili attuativi, al fine di garantire chiarezza applicativa e adeguata tutela dei soggetti interessati.

Il decreto si compone di quattro capi, suddivisi in nove articoli, e reca altresì l’introduzione di un allegato, che forma parte integrante del decreto.

Nel Capo I, “Disposizioni generali”, sono individuate le finalità, come delineate nella premessa, in attuazione delle deleghe previste dalla legge.

Il Capo II, “Modifiche alla Legge n.194/2024”, interviene su alcune disposizioni della legge al fine di rafforzarne la coerenza sistematica. In primo luogo, viene inserito l’articolo 1-bis nella Legge n.194/2024, che definisce in modo chiaro i termini entro i quali il diritto all’oblio può essere esercitato: dieci anni dalla

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via Scialoja, 20 - 47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 883040
Info.sanita@gov.sm



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
GLI AFFARI SOCIALI E LE PARI OPPORTUNITÀ

conclusione del trattamento terapeutico, oppure cinque anni per i soggetti la cui diagnosi sia avvenuta prima della maggiore età, oppure in deroga a tali termini, per le patologie indicate nell'apposito Allegato A, sono previsti diversi specifici limiti temporali.

Le nuove disposizioni in materia di accesso al lavoro e alla formazione professionale di cui all'articolo 3, estendono il divieto di acquisizione di informazioni sanitarie anche alle fasi preassuntive, ai rapporti in essere, ai percorsi formativi, nonché alle procedure concorsuali e selettive che prevedano requisiti psico-fisici o sanitari, nel rispetto del principio di pari trattamento.

Analoghi principi sono recepiti in materia di accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi, prevedendo all'articolo 4 il divieto, a carico degli operatori del settore, di richiedere accertamenti sanitari o di utilizzare informazioni relative a pregresse patologie oncologiche, qualora siano decorsi i termini stabiliti per l'esercizio del diritto all'oblio, sia ai fini della valutazione del rischio sia nell'ambito della stipulazione contrattuale. Il decreto introduce, altresì, specifici obblighi informativi finalizzati a garantire la tutela del cliente.

In relazione alle procedure di adozione di minori di cui all'articolo 5, si stabilisce che, al ricorrere dei requisiti temporali previsti, le pregresse patologie oncologiche dell'adottante, con l'invio all'Autorità Giudiziaria competente del certificato di oblio oncologico, non rilevano ai fini della valutazione dell'idoneità all'adozione.

L'articolo 6 del decreto disciplina in maniera puntuale il procedimento per la richiesta e il rilascio del certificato di oblio oncologico. In particolare, viene previsto che l'interessato presenti apposita istanza alla Direzione UOC Cure Primarie o, per gli assistiti di età inferiore o uguale a quattordici anni, all'UOC Pediatria, che provvede al rilascio della relativa certificazione entro quindici giorni, ove ricorrano i presupposti di legge. L'istanza deve essere conservata per un periodo massimo di dieci anni, al termine del quale è obbligatoria la cancellazione. I modelli di istanza e certificazione saranno definiti con Regolamento adottato dal Congresso di Stato.

Il Capo III, "Disposizioni attuative dell'articolo 6 della Legge n.194/2024", prevede le norme di attuazione delle funzioni del Comitato Sammarinese di Bioetica in qualità di Garante per la tutela dei diritti delle persone guarite da patologie

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via Scialoja, 20 - 47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 883040
Info.sanita@gov.sm



**SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
GLI AFFARI SOCIALI E LE PARI OPPORTUNITÀ**

oncologiche. A tal fine, il Garante può avvalersi della consulenza del personale medico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e degli Uffici e Servizi dell'Amministrazione, e trasmette le eventuali violazioni rilevate all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Il Capo IV, "Disposizioni finali", introduce il già citato Allegato A che può essere aggiornato, quando necessario, con decreto delegato, su proposta del Comitato di Bioetica.

Sono altresì previste disposizioni transitorie relative ai contratti bancari, finanziari e assicurativi in essere alla data di entrata in vigore del decreto, che consentono alle persone guarite di esercitare il diritto all'oblio anche in relazione a tali rapporti preesistenti, mediante presentazione della certificazione attestante il diritto stesso. In tali casi, gli istituti autorizzati di cui alla Legge LISF, sono tenuti a cancellare le informazioni acquisite entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione. È inoltre prevista la nullità delle singole clausole contrattuali difformi e di quelle ad esse connesse, senza compromettere la validità complessiva del contratto. Tale nullità opera soltanto a vantaggio della parte contraente ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

L'intervento normativo proposto si fonda sui principi di non discriminazione, pari trattamento, diritto alla riservatezza, assicurando una disciplina chiara e coerente che conferisce piena certezza giuridica ai soggetti coinvolti, nel rispetto della dignità e dei diritti fondamentali della persona.

Il Segretario di Stato

Mariella Mularoni

